LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 869)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1217)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1954

Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta alle anticipazioni concesse con la legge 29 luglio 1949, n. 493, il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere al « Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » ulteriori anticipazioni di lire cinquecento milioni all'anno per gli anni 1955 e 1956 e di lire un miliardo all'anno per gli anni 1957 e 1958.

Il versamento della quota relativa all'anno 1955 sarà effettuato, in relazione alle richieste dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, a partire dal 1º luglio 1955.

Art. 2.

Le somme anticipate dal Tesoro, non ancora rimborsate, e quelle da anticipare ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 493, nonchè quelle che verranno corrisposte in applicazione della presente legge, saranno restituite, con gli interessi maturati al 31 dicembre 1958, in quindici annualità costanti, comprensive di capitale e di interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1º gennaio 1959, al tasso di interesse del quattro per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI